

**INFORMAZIONI GENERALI SULLE NUOVE NORME IN MATERIA DI
DISTACCO
DAL 30 LUGLIO 2020**

I. A partire dal 30 luglio 2020 si applicano le nuove norme dell'UE per il distacco a lungo termine. In base alle norme modificate, **qualora la durata effettiva di un distacco superi 12 mesi**, indipendentemente dalla normativa applicabile al rapporto di lavoro, le imprese stabilite in uno Stato membro del SEE, che nel quadro di una prestazione di servizi transnazionale distacchino lavoratori nel territorio ungherese, **garantiscono**, sulla base della parità di trattamento, ai **lavoratori**, oltre alle condizioni di lavoro e di occupazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 96/71/CE, **tutte le condizioni di lavoro e di occupazione applicabili in Ungheria:**

— disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, e/o
— contratti collettivi o arbitrati dichiarati di applicazione generale o che in alternativa si applicano a norma dell'articolo 3, paragrafo 8, della direttiva 96/71/CE.

Quanto precede non si applica alle materie seguenti:

- (a) procedure, formalità e condizioni per la conclusione e la cessazione del contratto di lavoro, comprese le clausole di non concorrenza;
- (b) regimi pensionistici integrativi di categoria.

Qualora il prestatore di servizi presenti una notifica motivata all'indirizzo di posta elettronica foglalkoztatas.felugyeleti-foo@itm.gov.hu, il summenzionato periodo di 12 mesi si estende a 18 mesi. Si noti che dopo la scadenza del periodo esteso di 18 mesi devono essere applicate tutte le condizioni di lavoro e di occupazione dei lavoratori distaccati di cui sopra.

Se un'impresa stabilita in uno Stato membro del SEE, che nell'ambito di una prestazione di servizi transnazionale distacchino lavoratori nel territorio ungherese, **sostituisce un lavoratore distaccato con un altro lavoratore distaccato che espleta le stesse mansioni nello stesso luogo, la durata** del distacco ai fini delle norme di cui sopra **corrisponde** alla **durata complessiva** dei periodi di distacco dei singoli lavoratori distaccati interessati.

Il concetto di «**stesse mansioni nello stesso luogo**» è determinato tenendo in considerazione, tra l'altro, la natura del servizio da prestare, il lavoro da effettuare e l'indirizzo o gli indirizzi del luogo di lavoro.

Per maggiori dettagli sulle modifiche alla direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi, si veda: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX32018L0957>

II. Il 30 luglio 2020, l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 96/71/CE, che specifica le condizioni di lavoro e di occupazione applicabili, nell'ambito di una prestazione di servizi transnazionale, ai lavoratori distaccati da imprese stabilite in uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro, **è stato modificato da due nuovi punti, come indicato di seguito:**

- (a) periodi massimi di lavoro e periodi minimi di riposo;

- (b) durata minima dei congedi annuali retribuiti;
- (c) retribuzione, comprese le tariffe maggiorate per lavoro straordinario; la presente lettera non si applica ai regimi pensionistici integrativi di categoria;
- (d) condizioni di fornitura dei lavoratori, in particolare la fornitura di lavoratori da parte di imprese di lavoro temporaneo;
- (e) salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- (f) provvedimenti di tutela riguardo alle condizioni di lavoro e di occupazione di gestanti o puerpere, bambini e giovani;
- (g) parità di trattamento fra uomo e donna, nonché altre disposizioni in materia di non discriminazione;
- (h) **condizioni di alloggio dei lavoratori qualora questo sia fornito dal datore di lavoro ai lavoratori lontani dal loro abituale luogo di lavoro;**
- (i) **indennità o rimborso a copertura delle spese di viaggio, vitto e alloggio per i lavoratori lontani da casa per motivi professionali.**

La lettera i) si applica esclusivamente alle spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute da lavoratori distaccati qualora gli stessi debbano recarsi al loro abituale luogo di lavoro nello Stato membro nel cui territorio sono distaccati e fare da esso ritorno, ovvero qualora siano inviati temporaneamente dal loro datore di lavoro da tale abituale luogo di lavoro verso un altro luogo di lavoro.